



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

All'On. Ministro
Prof. Lorenzo Fioramonti
Sede

Oggetto: *Analisi e proposte circa il DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Adunanza del 12 novembre 2019

VISTO il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

VISTE la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

VISTO il parere del CUN sullo schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2019

VISTA la propria mozione "Sulla nuova disciplina del fabbisogno finanziario degli Atenei pubblici" del 3 aprile 2019

SOTTOPONE

ALL'ATTENZIONE DELL'ON. MINISTRO LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI

Il CUN osserva che l'attuale finanziamento pubblico complessivo al sistema universitario previsto nella precedente legge di bilancio (circa 7,582 miliardi di euro per il 2019, di cui un Fondo per il Finanziamento Ordinario degli Atenei di circa 7,451 miliardi) non è sufficiente per far fronte alle esigenze del comparto dell'istruzione superiore e della ricerca, così da poterne garantire l'efficienza, la qualità e il corretto funzionamento e allinearli all'investimento medio percentuale rispetto al PIL degli altri Paesi UE e OCSE. Nel DDL in analisi si apprezza l'incremento di circa 247 milioni di euro del finanziamento al sistema universitario e al sistema della formazione superiore previsto per l'anno 2020, in particolare per quanto riguarda l'aumento da 11 a 91 milioni degli interventi per l'edilizia universitaria. Il CUN sottolinea, tuttavia, che la quota restante dell'incremento di finanziamento (oltre 160 milioni di euro) è in larga misura in rapporto con operazioni già previste da leggi di bilancio dello Stato degli anni precedenti. A tal proposito si ricordano interventi quali ad esempio il finanziamento per il passaggio dal regime degli scatti triennale a quello biennale dei docenti disposto dalla legge 205/2017 (80 milioni), il piano straordinario RTDb del 2019 (+38,6 milioni rispetto al corrente anno), il finanziamento della Scuola Superiore Meridionale (+13 milioni), lo stanziamento per favorire il passaggio dei RTI abilitati a PA (10 milioni) e altre misure contenute nella legge 145/2018. Il CUN stigmatizza come nel DDL e nelle leggi di bilancio degli anni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

precedenti non vi sia traccia di finanziamenti aggiuntivi volti a compensare i maggiori oneri per gli aumenti retributivi del personale docente, ricercatore o tecnico amministrativo, che ancora una volta risultano a totale carico degli Atenei: l'effetto è l'erosione ulteriore della quota di risorse disponibili a scapito di altre spese indifferibili quali ad esempio le manutenzioni ordinarie o gli adeguamenti per la sicurezza. Si vanifica in questo modo l'intento di far crescere il turnover e la possibilità di recuperare integralmente i punti organico delle cessazioni.

A ciò si aggiunga che nel DDL in analisi appare immutata la disciplina del fabbisogno finanziario degli Atenei statali, così come novellata dalla legge 145/2018. Tale normativa è stata oggetto di ripetute osservazioni critiche da parte di questo Consesso, in particolare nella mozione del 3 aprile 2019 intitolata "Sulla nuova disciplina del fabbisogno finanziario degli Atenei pubblici". È prevedibile che la combinazione di assenza di risorse aggiuntive non vincolate per il finanziamento degli incrementi stipendiali del personale con la mancata revisione del sistema di determinazione del fabbisogno finanziario generi effetti restrittivi sulla capacità di spesa degli Atenei statali nel futuro prossimo, inclusa quella per il reclutamento.

Il CUN formula osservazioni specifiche su alcuni articoli del DDL di maggiore interesse per il sistema universitario.

Art. 18 (Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

Il comma 3 migliora una norma vigente (art. 1 comma 361 della legge 145/2018). Alla luce della netta prevalenza di procedure selettive con un numero molto limitato di posti a bando, appare tuttavia necessario inserire la possibilità di utilizzare le graduatorie fino al doppio dei posti banditi, anche per consentire l'impiego tempestivo dei punti organico attualmente a disposizione nel sistema universitario

Art. 28 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

In ragione dei delicati equilibri sui quali andrebbe ad incidere l'eventuale istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), il CUN ritiene indispensabile un preventivo confronto con la comunità scientifica e accademica e offre pertanto la propria disponibilità per un dialogo sia nella fase sia d'istituzione sia nella fase di regolamentazione del funzionamento dell'ANR.

Con riferimento all'attuale formulazione del DDL, il CUN ritiene necessario che:

- i criteri di nomina e l'articolazione interna dell'ANR siano coerenti con le buone pratiche internazionali per enti con scopi analoghi, garantendo l'indipendenza e l'autonomia del sistema universitario e della ricerca;
- sia indicato chiaramente l'insieme dei compiti e delle funzioni attribuito all'ANR, giacché ora emergono evidenti sovrapposizioni con altri comitati ministeriali per la ricerca (CEPR, CNGR) e con le attività dell'ANVUR;
- il finanziamento erogato sia, rispetto a quelli esistenti, aggiuntivo e attribuito attraverso bandi competitivi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Infine il CUN propone che all'ANR, qualora istituita, venga attribuito il compito della non più differibile realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPrePS), prevista dall'articolo 3 bis della Legge 1/2009.

Con riferimento al comma 16, il CUN apprezza l'incremento delle risorse destinate al fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio (+16 milioni) ma ritiene indispensabile un rafforzamento e un consolidamento della misura, con l'obiettivo di eliminare definitivamente il fenomeno descritto come "idonei non beneficiari".

Art. 71 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

Il CUN ritiene che il sistema universitario statale, viste le sue finalità istituzionali, non possa essere considerato alla stregua delle altre amministrazioni pubbliche. Raccomanda pertanto che per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca non si applichi la previsione del comma 3 che obbliga all'approvvigionamento tramite gli accordi quadro e il sistema CONSIP, anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, attualmente in fase di conversione in legge in Parlamento.

Art. 72 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

Per motivazioni analoghe a quelle riportate a commento dell'art. 71, pur comprendendo l'esigenza di rendere più efficiente il sistema pubblico e accogliendo positivamente la cessazione, prevista dal comma 3, delle norme di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, il CUN ritiene che debbano essere riconsiderate, esentando il sistema universitario statale dai relativi obblighi, le disposizioni del comma 4 e del comma 23. Il comma 4, infatti, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche indicate non potranno effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, salvo corrispondente incremento dei propri proventi (comma 6). Il comma 23, invece, dispone che per il triennio 2020-2022 le amministrazioni pubbliche indicate garantiscano un risparmio del 10% della spesa annuale media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico nel biennio 2016-2017, anche tramite il ricorso al riuso di sistemi e strumenti della ICT. Quest'ultima previsione, calata nel contesto degli Atenei pubblici, appare in contraddizione con le necessità, fondamentali per il Paese, d'innovazione nell'offerta didattica e nella ricerca, che richiedono indispensabili investimenti nel campo della ICT.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE CHIEDE

che nella redazione del testo definitivo della legge di bilancio siano modificati gli artt. 18, 28, 71 e 72 secondo le indicazioni espresse nel documento e si adeguino le risorse destinate al sistema



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

universitario, attualmente insufficienti e lontane dalla media europea, per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici della ricerca e della formazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Vicino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Vicino', written over the printed name.